



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 24.02.2017

Oggetto	ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.
----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,52** presso la Sala Consiliare in via Municipio di Corigliano Calabro, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale con la presenza dei seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRESENTE	N.	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	GERACI Giuseppe - Sindaco	si	14	TURANO Giuseppe	si
2	OLIVIERI Fabio	si	15	ALTOMONTE Luigi Francesco	si
3	MAGNO Pasquale	si	16	ASCENTE Antonio	Assente
4	BAFFA Alfio	Assente	17	TORCHIARO Giovanni Antonio	si
5	SPOSATO Yole	si	18	SPEZZANO Giovanni	si
6	MAURO Demetrio	Assente	19	FUSARO Carmen Emiliana	si
7	CARAVETTA Angelo	si	20	SAPIA Francesco	si
8	GATTUSO Ida Elvira	Assente	21	AVERSENTE Giorgio	Assente
9	ALGIERI Francesco	Assente	22	CAMPOLO Gioacchino	si
10	AVOLIO Maddalena	si	23	CAMPANA Elvira	si
11	PRIMAVERA Adriano Cosimo	si	24	MADEO Francesco	si
12	BRUNO Francesco Giuseppe	Assente	25	TRIOLO Giorgio	si
13	DARDANO Serafino Giampiero	si			

Presenti N° 18 Consiglieri - Assenti N° 7 Consiglieri

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. **PASQUALE MAGNO**

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Oranges Francesco Paolo, Chiurco Marisa Serafina, Mingrone Tommaso, Apicella Benito, Granata Raffaele, Capalbo Alessandra F.sca e Stellato Mauro.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore **BELLUCCI**.

Il Presidente accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.

IL PRESIDENTE - alle ore 21,16 - pone in discussione il punto dell’ordine dei lavori riguardante l’oggetto. Risultano presenti in aula n. 18 componenti (compreso il Sindaco) e assenti n. 5 (Mauro, Algieri, Bruno, Ascente, Campana, Madeo e Aversente).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che con legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sono disciplinati l’istituto dell’adozione e dell’affidamento familiare;
- Che l’art. 2 della citata Legge 184/1983 recita “Il minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’art. 1, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”;
- Che nell’ambito della Legge 8 novembre 2000, n. 328, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000, n. 265, "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", acquista significato il principio della sussidiarietà nei rapporti tra enti locali e terzo settore e della valorizzazione dell’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi a favore della persona e della comunità tutta;
- Che all’art. 4 della Legge 184/1983 sono indicate le modalità di attuazione della procedura di affido familiare che è disposto, di norma, dal Servizio Sociale con il consenso della famiglia di origine del minore o del tutore e, ove manchi tale assenso, con provvedimento del Tribunale per i minori;

CONSIDERATO

- Che l’Amministrazione intende sempre più valorizzare l’affidamento familiare, elevandone il livello di efficienza attraverso l’incremento delle risorse e la loro efficacia, riconoscendolo quale fondamentale strumento per assicurare ai minori - le cui famiglie di origine siano a vario titolo in condizioni di difficoltà - la fruizione dei vantaggi impliciti derivanti dal loro inserimento in nuclei familiari, evitando così il ricorso ad altre forme di accoglienza;
- Che, dunque, sia per effetto di quanto previsto all’art. 2, comma 4 della citata L. n. 184/1983, sia ancora per l’opportunità di potenziare l’istituto in parola, si rende necessario regolamentare lo stesso con nuove modalità;

• Che pertanto questo Ente ha inteso dotarsi di un proprio regolamento in materia, per la redazione del quale è stata incaricata l'Assistente Sociale dell'Ente dott.ssa M. Carmela Tricarico;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;

PRESO ATTO che la competente Commissione Consiliare, nella seduta del 09 dicembre 2016, con verbale trasmesso in data 15.12.2016 al prot. n°67469, ha preso visione del regolamento e si è espressa favorevolmente in merito;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Diritti Sociali – Cultura – Istruzione ;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile poiché non comporta spesa a carico del bilancio comunale;

Udita la relazione dell'Assessore Chiurco;

Uditi gli interventi dei consiglieri Sapia, Torchiaro, Spezzano e dell'Assessore Chiurco in replica nel corso dei quali si è allontanato il consigliere Baffa – presenti 17;

Dato atto della divulgazione continua in streaming, a cui si fa rinvio, sul sito ufficiale dell'Ente (www.comune.coriglianocalabro.cs.it) dell'intera discussione sull'argomento e della sua registrazione in formato digitale audio-video, depositato nella segreteria generale, che costituiscono valore documentale e completo del verbale del segretario generale (articolo 59 – regolamento Consiglio);

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. DI APPROVARE il testo del "Regolamento per l'affidamento familiare dei minori" di cui all'allegato SUB "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ALLEGATO SUB "A"
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Modalità e tipologie di Affidamento Familiare

Art. 5 - Compiti del Servizio Sociale Professionale

Art. 6 - Durata dell'affidamento

Art. 7 - Modalità per l'erogazione del contributo economico

Art. 8 - Trattamento dati personali

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 10 - Entrata in vigore

PREMESSA

Il Comune di Corigliano Calabro, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo, attuerà tramite il Servizio Sociale Professionale tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo-assistenziale nell'interesse del minore, attraverso la predisposizione di un "Progetto di sostegno delle capacità genitoriali", che può comprendere:

- Assistenza domiciliare;
- Servizio Educativo territoriale;
- Colloqui di sostegno psico-sociale alla coppia genitoriale ed alla famiglia allargata;
- Erogazione di contributi economici;

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui tutti gli interventi di aiuto e sostegno attivati non abbiano portato ad un miglioramento e il minore continui ad essere temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, educazione ed istruzione, promuove e sostiene l'Affidamento Familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplinale attività del Comune di Corigliano Calabro relativamente all'Affidamento Familiare.

L'Amministrazione Comunale attua l'Affidamento Familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art. 2 Principi generali

L'Affidamento familiare è un intervento temporaneo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

L'istituto dell'Affidamento familiare ha un duplice obiettivo: prioritariamente quello di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la sua famiglia si trovi nell'impossibilità di assicurarlo e, contestualmente, di offrire la possibilità al nucleo familiare di superare le proprie difficoltà.

L'affido familiare ha una valenza quindi sia preventiva, in situazioni non necessariamente di forte difficoltà familiare o sociale già conclamate, sia riparativa in situazioni di crisi.

Il Servizio Sociale Professionale, di norma, privilegia l'accoglienza di un minore per singola famiglia affidataria. Nel caso di fratelli dovrà essere privilegiato l'inserimento degli stessi presso la stessa famiglia affidataria; ove questo non sia possibile, il servizio incaricato si impegnerà a garantire la continuità relazionale tra i minori.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento i minori e le famiglie residenti nel Comune di Corigliano Calabro, di cittadinanza italiana o straniera (in regola col permesso o carta di soggiorno).

Il minore: Il minore è il soggetto principale dell'affido. Obiettivo primario dell'Affidamento familiare è il rientro del minore nella sua famiglia. Il suo temporaneo collocamento al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi che, integrando o sostituendo temporaneamente la famiglia, offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, il supporto di figure capaci di permettere lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e uno spazio in cui elaborare un progetto per il futuro. Il minore ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell'età, della sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

La famiglia naturale: Il Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con gli altri servizi territoriali, si impegna a sostenere la famiglia d'origine del minore e a stimolarne la collaborazione, attraverso la stesura di un Progetto, con lo scopo di consentire il rientro in famiglia del minore per il quale si è attivato l'Affidamento.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie;

La famiglia affidataria: È compito della famiglia affidataria mantenere, educare ed istruire il minore affidatole, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, i Servizi Territoriali e dove possibile con la famiglia d'origine.

Gli affidatari assicurano la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e circa le notizie relative alla famiglia naturale, di cui sono a conoscenza in virtù del servizio prestato e della vicinanza con il minore stesso. Inoltre si impegnano ad evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale del minore.

Si sottolinea che la famiglia affidataria non si sostituisce alla famiglia naturale del minore, ma la affianca e la integra, cercando di agevolare i rapporti tra questa ed il minore.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e/o inseriti in appositi elenchi territoriali.

Il Servizio Sociale Professionale deve accertare la presenza di alcuni requisiti fondamentali della famiglia affidataria:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Art. 4 Modalità e tipologie di Affidamento Familiare

A seconda del tipo di provvedimento adottato, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

Affidamento consensuale: tale tipo di affido è disposto dal Servizio Sociale Professionale territorialmente competente del minore, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. In questo caso, il Servizio Sociale Professionale sottopone il progetto di Affidamento Familiare al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, che rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Affidamento giudiziario: tale tipo di affido si realizza in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

Nel provvedimento di Affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

A seconda della sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il minore e gli affidatari, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

Affidamento eterofamiliare: quando il minore viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine.

Affidamento intrafamiliare: quando il minore viene affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intrafamiliari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidano spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino

elementi di rischio e di pregiudizio: in questo caso i servizi sociali non sono tenuti ad attivare alcuna forma di sostegno.

A seconda delle modalità dell’Affidamento familiare, l’intervento si distingue in:

Affidamento familiare residenziale: quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria e mantiene rapporti periodici con la famiglia di origine, tenuto conto delle disposizioni dell’autorità competente ed in relazione al progetto educativo individuale.

Affidamento semi-residenziale: quando il minore non vive stabilmente con la famiglia affidataria, ma trascorre con loro parte del suo tempo.

Affidamento familiare diurno-part-time (famiglia d’appoggio): quando il minore trascorre l’intera giornata con gli affidatari, rientrando la sera dai suoi genitori. Questa tipologia comprende il sostegno al minore anche o solo per alcune ore della giornata (per esempio nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, seguendolo nelle attività di gioco e nel suo tempo libero).

Affidamento a rischio giuridico: è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva. In questi casi, il minore viene affidato ad una famiglia con i requisiti per l’eventuale adozione.

Art. 5 Compiti del Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale dell’Ente Locale è titolare della presa in carico del minore e della sua famiglia; l’Assistente Sociale ha la responsabilità della “regia” del progetto individuale, con l’impegno di facilitare l’apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale.

Per quanto riguarda nello specifico il Progetto di affidamento rivolto al minore e al suo nucleo familiare, l’Assistente Sociale avrà cura di formulare la richiesta di affidamento, vigilare e aggiornare la competente Autorità Giudiziaria circa l’andamento del Progetto di affido.

I servizi specialistici sanitari potranno essere coinvolti dal Servizio Sociale territoriale, oltre che da disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, in ciascuna fase del progetto, qualora ne valuti necessario l’intervento.

Il Servizio Sociale Professionale ha il compito di:

- promuovere, in collaborazione con i servizi preposti, iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione alle tematiche dell’affido, al fine di reperire famiglie e/o singoli disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare;
- individuare e conoscere, in collaborazione con i servizi preposti, famiglie e persone singole in possesso dei requisiti per l’affidamento;
- sostenere ed affiancare le famiglie che accolgono minori in affidamento;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il

ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati;
- collaborare con i gruppi che si occupano di affidamento, presenti sul territorio;
- tenersi costantemente aggiornati ed informati sulle tematiche relative al disagio dei minori ed alle tematiche dell'affido;
- predisporre gli atti amministrativi per attuare gli affidamenti familiari (formalizzare l'affidamento attraverso la sottoscrizione di un accordo di affido, predisporre prospetto per l'erogazione, da parte della Regione Calabria, della somma di denaro mensile a favore degli affidatari).

Nell'individuare le famiglie affidatarie, si esperirà preventivamente apposita indagine tra i parenti del minore, entro il quarto grado, anche se non abbiano presentato apposita istanza di affidamento, e sempre che abbiano i requisiti fondamentali, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 6 Durata e conclusione dell'Affidamento

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

Secondo la Legge 28/03/2001, n. 149, il periodo di affidamento non può superare la durata di 24 mesi dall'inizio.

Su richiesta dei Servizi, qualora l'affidamento dovesse proseguire per una durata superiore, in quanto la sospensione recherebbe pregiudizio al minore, il Tribunale per i Minorenni può disporre la proroga.

Art. 7 Modalità per l'erogazione del contributo economico

La famiglia affidataria eterofamiliare che accoglie un minore ha diritto a ricevere, da parte della Regione Calabria, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile per sostenere le spese di mantenimento, indipendentemente dalle condizioni economiche.

Il contributo economico di base, determinato con provvedimento Regionale (Delibera regionale n. 706 del 9/11/2007), è quantificato come retta giornaliera per minore nel seguente modo:

- | | |
|---|-----------|
| • Affido familiare residenziale | €. 20,00; |
| • Affido familiare diurno con mensa | €. 10,00; |
| • Affido familiare diurno senza mensa | €. 7,00; |
| • Affido familiare di minori in situazione di handicap(*) | €. 30,00. |

(*) *Situazione di handicap accertata dalla unità operativa della medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale e/o accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992*

Nel caso in cui l'affidamento sia disposto nei confronti di persone appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 433 del Codice Civile e si tratti, quindi, di affidamenti di tipo intrafamiliare, viene corrisposto un contributo mensile determinato con riferimento ai criteri per l'erogazione dell'assistenza economica, per un importo massimo pari al 50% di quanto stabilito per gli affidamenti eterofamiliari.

Per i minori titolari di indennità o assegno di accompagnamento, in affidamento residenziale, le provvidenze vengono attribuite integralmente agli affidatari.

Art. 8 Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (Decreto Legislativo 196/03).

Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

I destinatari del Servizio di Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.

Art. 9 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti dell'Ente.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmati all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Pasquale MAGNO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore BELLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09 MAR. 2017

Corigliano Calabro , li 09 MAR. 2017

IL RESPONSABILE
F.to Immacolata Palmieri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
F.to Immacolata Palmieri

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Corigliano Calabro, li 09 MAR. 2017

IL RESPONSABILE
